

D.M. 17 gennaio 1991 (1).
Divieto di vendita di parti e prodotti di rinoceronte (2).

- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1991, n. 22.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973;
Vista la legge n. 874 del 19 dicembre 1975 con la quale è stata ratificata detta convenzione;
Visto l'art. XI della convenzione suddetta che delega alla conferenza degli Stati parte l'adozione di misure per assicurare l'efficacia della conservazione delle specie in natura;
Vista la risoluzione 6.10 adottata dalla sesta conferenza degli Stati parte della convenzione svoltasi a Ottawa, Canada, dal 12 al 24 luglio 1987, che vieta il commercio di prodotti di rinoceronti, come principale causa della distruzione delle popolazioni naturali di questa specie;
Considerato che la vendita degli esemplari di corni di rinoceronte esistenti presso i magazzini privati in Italia anche se a livello di poche unità può comportare effetti contrari alla conservazione delle specie in natura;

Decreta:

1. È vietata la vendita di parti e prodotti di rinoceronte, in particolare dei corni interi o sotto ogni altra forma.
2. Qualsiasi vendita delle parti e prodotti di cui all'articolo 1 in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto sarà considerata in violazione della legge n. 874/1975 e comporterà il ritiro delle merci da parte del servizio CITES del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il loro esclusivo utilizzo ad uso didattico-scientifico.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.